



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Commissione per le
Valutazioni dell'Impatto Ambientale



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Commissione VIA

prot. CVIA - 2007 - 0003533 del 24/07/2007

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2007 - 0021004 del 25/07/2007

Al Direttore della Divisione III
Direzione Generale per la
Salvaguardia Ambientale
dott. Raffaele Ventresca

SEDE

e p.c. Direzione Generale per la
Salvaguardia Ambientale
Divisione X - Supporto Commissioni

SEDE

Bullica, A.

Dir. Mittente:

OGGETTO: trasmissione parere nr. 955 del 12/07/2007

Si trasmette copia conforme del parere nr. 955 dell' 12 luglio 2007 riguardante il parere art. 8 DPCM 20/09/05 centrale di San Filippo del Mela/modifica prescrizione Regione Siciliana parere CVIA/828 DEL 28/09/2006 - Edipower Spa - sottoscritto da tutti i votanti.

Il Segretario della Commissione VIA
(Luciana Lo Bello)

*for
Ambiente*

MINISTERO DELL'AMBIENTE
COMMISSIONE PER LE VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Parere n. 955

del 12/07/2007

Progetto: **Parere art. 8 DPCM 20/09/05 Centrale di San Filippo del Mela / modifica prescrizione Regione Siciliana parere CVIA/828 del 28.09.06**

Proponente: **EDIPOWER S.p.a.**

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

LA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

PREMESSO

- che con Decreto prot.DSA-2006-32109 del 12/12/06 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha concesso l'esclusione dalla procedura di VIA, con prescrizioni, per il progetto di riqualificazione ambientale della CTE a olio combustibile da 1280 MWe ubicata nell'area industriale di San Filippo del Mela (ME);
- che il progetto per il quale è stata concessa l'esclusione dalla procedura di VIA consiste in interventi di ambientalizzazione sui quattro gruppi da 160 MWe della CTE, articolati come segue (considerando sia le opere di adeguamento che le misure gestionali):

Per i Gruppi 1 e 2:

- o Installazione di un sistema di denitrificazione-desolforazione dei fumi (comprensivo di scambiatore rigenerativo) per ciascuno dei Gruppi, in aggiunta al bruciatore LowNOx e al precipitatore elettrostatico già presenti;
- o Realizzazione di un edificio sistemi ausiliari, di un capannone per lo stoccaggio del gesso prodotto dai DeSOx e di un sistema di nastri trasportatori per il trasferimento del gesso stesso dalla disidratazione al nuovo capannone;

Per i Gruppi 3 e 4:

- o Sostituzione dei bruciatori con installazione degli iniettori OFA e di Reburning;
 - o Sostituzione parziale delle pareti della camera di combustione per le nuove gole bruciatori/iniettori;
 - o Modifica del sistema di controllo dei bruciatori;
 - o Utilizzo di solo olio STZ a partire dal 1/1/2008.
- che nessun intervento è previsto, nel progetto esaminato, sugli altri due gruppi della CTE (n.5 e n.6);
 - che la tipologia degli interventi è stata definita dal proponente in funzione dell'utilizzo finale dei 4 gruppi, e in particolare del fatto che i gruppi 1 e 2 saranno destinati a soddisfare le richieste ordinarie della rete, mentre i gruppi 3 e 4 resteranno destinati a riserva e sistemi ancillari, con funzionamento previsto di circa 2.500 ore/anno ciascuno;

CONSIDERATO

- che il Decreto del MATTM, preso atto della situazione di criticità connessa alle emissioni in atmosfera della CTE alla data dell'istruttoria, ha posto in capo alla Regione Siciliana, cui spetta la competenza in materia, la valutazione delle condizioni per la proroga dell'esercizio fino al completamento degli interventi di ambientalizzazione sopra indicati, valutando in particolare quanto segue:
 - o *"che, stante la sostanziale assenza delle indicazioni richieste alla Regione Siciliana riguardo all'attuale assetto emissivo della centrale, si ritiene necessaria ed urgente, anche in termini autorizzativi, una rivalutazione del quadro emissivo attuale dei gruppi 1-4 da parte delle amministrazioni competenti, tenendo conto in particolare della corretta applicazione dei limiti emissivi imposti dalla normativa vigente e della coerenza con gli atti programmatici regionali, esistenti e/o redigendi, in particolare per quanto riguarda la qualità dell'aria;*

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

- o opportuno che le amministrazioni interessate a cui la presente comunicazione è trasmessa per conoscenza, si attivino ai fini dell'adozione di adeguati provvedimenti volti al superamento delle criticità sopra descritte;
- o che, ove l'insieme degli interventi correttivi e/o degli atti che saranno posti in essere dalle amministrazioni interessate siano tali da consentire la prosecuzione dell'esercizio dei gruppi 1-4 nella configurazione attuale, si ritiene che per l'intervento di ambientalizzazione proposto – integrato con le misure progettuali e/o gestionali ulteriormente restrittive concordate con il proponente – non sussistano fattori ostativi all'esclusione dalla procedura di VIA; quanto sopra, tenuto conto sia degli effetti fortemente migliorativi indotti sulla qualità dell'aria, sia della sostanziale rispondenza dell'intervento stesso alle indicazioni delle BAT, e ponendo attenzione anche al carattere di urgenza tuttora presente, e reso anzi progressivamente più pressante dai rischi accumulati nell'ambito dei complessi iter autorizzativi e procedurali sin qui intervenuti;
- o che, comunque, l'attuazione dell'intervento in esame, ancorché realizzato secondo i criteri e le tecniche qui descritte e condivise, in nessun modo preclude gli esiti della successiva procedura di AIA, né le valutazioni che la Regione Siciliana, anche sulla base delle competenze ad essa riconosciute dalla normativa vigente, potrà eventualmente effettuare in merito alla coerenza dell'esercizio dell'impianto con la programmazione regionale di settore;"

- che il dispositivo finale del Decreto, riprendendo le valutazioni sopra riportate, prescrive in conclusione quanto segue:

"Per quanto attiene l'esercizio dei gruppi in questione, alla luce delle criticità sopra esposte e sulla base dei provvedimenti che saranno presi al riguardo dalle amministrazioni competenti, l'esercizio potrà proseguire fino all'attuazione degli interventi di ambientalizzazione previsti."

PRESO ATTO

- che in data 15/3/07 la Regione Siciliana-Ufficio Speciale Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale ha emesso il parere n.04/P con il quale, anche in riferimento al decreto del MATTM di cui sopra, si è espressa favorevolmente in merito alla proroga dell'esercizio fino al completamento degli interventi di ambientalizzazione, ponendo le seguenti prescrizioni:

1. "dovrà essere utilizzato esclusivamente olio combustibile con contenuto di zolfo non superiore a 0.23%";
2. non si potrà tener conto di valutazioni di flussi di massa per eventuali correzioni delle concentrazioni massime consentite all'emissione;
3. il Gestore dovrà adoperarsi affinché, nei limiti del possibile, il funzionamento si svolga in condizioni meteorologiche e/o in ore del giorno in cui è meno probabile la ricaduta delle emissioni sui centri abitati;
4. si dovrà garantire il funzionamento a coppia e non separatamente dei gruppi che convogliano i fumi allo stesso camino al fine di non ridurre la velocità degli effluenti e di conseguenza la sopraelevazione del pennacchio."

- che, con nota n.4328 del 21/3/07, trasmessa per conoscenza al MATTM e acquisita al prot.DSA-2007-9146 del 27/3/07, la società proponente, facendo anche riferimento a quanto contenuto nel Decreto MATTM di esclusione dalla VIA, ha richiesto alla Regione una rivisitazione della prescrizione n.1 sopra riportata, per consentire l'utilizzo di olio BTZ (con contenuto massimo di zolfo inferiore all'1%), nonché l'applicazione di limiti massimi per le emissioni complessive (7.040 t/anno per gli SO₂ e 3.520 t/anno per gli NO_x) così come indicati dal MATTM stesso;

- che, in particolare, il proponente sottolinea le seguenti difficoltà connesse all'utilizzo di olio STZ nei quattro gruppi da 160 MWe:

- "l'olio combustibile con contenuto di zolfo inferiore allo 0,23% rientra nella categoria merceologica dell'olio STZ;
 - Edipower approvvigiona (via tubo) circa il 70% del proprio fabbisogno di olio combustibile denso dalla adiacente Raffineria Mediterranea;
 - la scelta di fornirsi dalla vicina Raffineria Mediterranea ha una notevole valenza ambientale, in quanto limita notevolmente il traffico di navi da e verso i pontili, ed industriale (forte integrazione);
 - la Raffineria Mediterranea non produce olio STZ;
 - in Italia nessuna raffineria costiera produce olio STZ;
 - l'approvvigionamento di olio STZ da raffinerie estere risulta difficile nei quantitativi che si renderebbero necessari durante il periodo di deroga;
 - la produzione dei gruppi da 160 MWe è strategica per il sistema elettrico regionale/nazionale."
- che, nel formulare la richiesta in questione, il proponente non ha peraltro precisato le modalità di "rivisitazione" della prescrizione, né le eventuali percentuali di miscelazione dei diversi combustibili, né i gruppi cui fare riferimento, limitandosi a richiedere di "includere olii combustibili con contenuto massimo di zolfo dell'1%";
 - che la Div.III della DSA, riscontrando la connessione esistente con i contenuti del Decreto del MATTM sopra citato, ha ritenuto di sottoporre la questione alla Commissione VIA con nota acquisita al prot.CVIA-2007-2307 del 9/5/07, richiedendo in particolare di valutare se "l'accoglimento della richiesta avanzata dalla società Edipower di revisione della prescrizione di cui trattasi è compatibile con il parere favorevole n.828 reso in data 28/9/2006 o se esso ne può inficiare la validità."

CONSIDERATO

Relativamente agli atti autorizzativi e ai limiti di emissione

- che il parere n.828 del 28/9/06 della Commissione VIA (sulla cui base la DSA-Div.III ha redatto il decreto DSA-2006-32109 sopra citato) ha approfondito le complesse problematiche connesse agli atti autorizzativi che si sono succeduti nel tempo in relazione all'impianto in oggetto, riscontrando al riguardo l'esistenza di controversie (anche in sede giudiziaria) tra la Regione Siciliana, la Provincia di Messina e il proponente, essenzialmente legate all'interpretazione delle norme in merito alla quantificazione delle emissioni in atmosfera autorizzabili per l'impianto; e che, in particolare - pur rimandando al parere stesso per i dettagli in merito - si ritiene opportuno ricordare quanto segue:
 - L'impianto risulta autorizzato dalla Regione con DRS n.732 del 23/9/02; tale atto, anche a valle di una eccezione sollevata dalla Provincia di Messina in merito alla quantificazione dei limiti di flussi di massa autorizzati dal precedente DDG 430/01, prescrive il rispetto dei seguenti limiti complessivi fino al 31/12/07:
 - 13.200 t/a (12.195 t/a come media su due anni) per gli ossidi di zolfo
 - 5.461 t/a (5.235 t/a come media su due anni) per gli ossidi di azoto
 - Il DRS 732/02 impone l'uso di olio BTZ come combustibile per tutti e quattro i gruppi;
 - Sia il DRS 732/02 che il precedente DDG 430/01, nonché anche le osservazioni della Provincia di Messina, fanno riferimento all'allora vigente DM 12/7/90, e in particolare alla facoltà di imporre limiti massici in alternativa a quelli relativi alle concentrazioni;
- che, al riguardo, la Commissione VIA, pur rilevando che il DM 12/7/90 non è più in vigore, ha ritenuto opportuno far presente che l'applicazione corretta di tale decreto conduce comunque al calcolo di limiti di flussi di massa pari a:
 - 7.040 t/a per SO₂

- 3.520 t/a per gli NOx

Tali limiti discendono dalla applicazione di quanto previsto per gli impianti con input termico >500 MW, cui si è ritenuto di dover fare riferimento tenuto conto della presenza di camini multiflusso a coppie per i gruppi 1-4, che, in base allo stesso DM, rendono tali coppie assimilabili a singoli gruppi di potenza doppia (nel caso specifico, 798 MWt per ciascuna coppia di gruppi);

- che, conseguentemente, e a prescindere da qualunque altra valutazione in merito alle concentrazioni di inquinanti nei fumi emessi dalla CTE, la Commissione VIA ha evidenziato che i valori autorizzati dalla Regione Siciliana sono comunque sensibilmente superiori a quelli derivanti dall'applicazione del DM 12/7/90, come sopra riportati, ancorché tale circostanza possa essere giustificata dal fatto che, secondo lo stesso DM, la valutazione dell'applicabilità del criterio di calcolo dei limiti emissivi è rimandata al "giudizio dell'autorità competente";

Relativamente all'utilizzo di olio STZ

- che la Commissione VIA ha rilevato, nel parere n.828, "che, per quanto riguarda i gruppi 3 e 4, l'utilizzo di olio STZ - previsto dal progetto - appare una misura suscettibile di attuazione entro tempi brevi e che, allo stato attuale delle informazioni fornite dal proponente, non sembrano sussistere motivi tecnici per ritardarne l'introduzione, eventualmente anche in misura parziale, al momento di entrata in funzione dei nuovi bruciatori, tenuto anche conto del notevole ritardo intervenuto nella definizione degli interventi di adeguamento, nonché del quadro emissivo attuale, come più avanti descritto";

VALUTATO, riguardo quanto precede

- ▶ che, come riportato nel Decreto di esclusione dalla VIA, i limiti massici ricalcolati ai sensi del DM 12/7/90 rappresentano un parametro di riferimento massimo (più restrittivo di quello indicato dalle autorizzazioni regionali vigenti) che la Commissione VIA ha inteso far presente, sulla base di un quadro di tutela ambientale minima, ai fini dei successivi atti autorizzativi legati all'eventuale esercizio provvisorio dei gruppi 1-4 fino al completamento degli interventi di ambientalizzazione, ferme restando le competenze e le prerogative della Regione stessa in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come più volte evidenziato nel decreto stesso;
- ▶ che, al riguardo, la Commissione VIA ha preso in esame, oltre al mero ricalcolo dei limiti sulla base di una applicazione rigorosa del DM 12/7/90, anche la possibilità di eventuali misure volte a ridurre ulteriormente le emissioni, pur considerando che il rispetto dei limiti di concentrazione fissati dal DLgs 152/06, in quanto oggetto stesso dell'intervento di ambientalizzazione, non è da ritenersi, di principio, raggiungibile già nella fase di esercizio provvisorio;
- ▶ che tali misure, necessariamente di natura gestionale, si riducono, essenzialmente, alla possibilità di utilizzo di olio STZ sin dalla fase provvisoria; e che, conseguentemente, la Commissione VIA, come sopra riportato, ha ritenuto di suggerire l'adozione in tempi brevi di tale misura per i gruppi 3 e 4 (anticipando di fatto quanto previsto dal progetto solo in una seconda fase);
- ▶ che, invece, per quanto riguarda la possibilità di una estensione di tale alimentazione anche ai gruppi 1 e 2, la Commissione VIA, pur tenendo conto del rilevante miglioramento nelle emissioni di SO₂ associato a tale scelta (ancorché non quantificabile con esattezza, in mancanza di dati relativi alla qualità dell'olio BTZ attualmente utilizzato), ha preso atto, in sede di parere, delle notevoli incertezze in merito alla possibilità di approvvigionare il combustibile nelle quantità necessarie ad alimentare tutti i gruppi da 160 MWe, già espresse dal proponente nel corso dell'attività istruttoria, e ribadite con ulteriori motivazioni nella nota n.4328 del 21/3/07 più sopra riportata;
- ▶ che, pertanto, la Commissione VIA ha ritenuto, in sede di espressione del parere, di non poter prescindere dalla possibilità che - anche tenendo conto del ruolo strategico della CTE per il sistema energetico regionale - tali difficoltà di approvvigionamento possano determinare, in fase di esercizio provvisorio, situazioni di difficoltà non occasionali e, quindi, anche le condizioni per un funzionamento

dell'impianto in deroga, anche ripetuta, ad eventuali prescrizioni relative all'uso, su tutti i gruppi da 160 MWe. di combustibili con tenore di zolfo prefissato;

- ▶ che il parere n.04/P dell'Ufficio Speciale Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale non modifica i limiti emissivi fissati dal DRS 732/02, e che, quindi, nella situazione descritta al punto che precede, il riferimento alle autorizzazioni vigenti comporterebbe per gli ossidi di zolfo limiti emissivi decisamente più elevati (+88%) rispetto a quelli calcolati dalla Commissione VIA (7.040 t/anno);
- ▶ che, inoltre, il medesimo parere regionale n.04/P lascia comunque inalterata la possibilità di emissioni di ossidi di azoto in quantità sensibilmente più elevate (+55%) di quelle massime derivanti dal ricalcolo effettuato dalla Commissione VIA nel parere n.828 (3.520 t/anno), con conseguenti possibili criticità in caso di aumento (ammesso dall'attuale quadro autorizzativo) delle ore di esercizio dell'impianto e/o in condizioni di gestione non ottimali, a prescindere da eventuali funzionamenti in deroga;
- ▶ che, tuttavia, non rientrando nelle competenze della Commissione VIA - in sede di procedura di esclusione dalla VIA dell'intervento di ambientalizzazione - l'espressione di un parere relativo all'eventuale esercizio provvisorio dell'impianto nella configurazione attuale (regolato da atti autorizzativi esistenti, emessi dalle autorità regionali competenti), tutte le indicazioni sopra analizzate sono state formulate, nel parere stesso, senza carattere prescrittivo esplicito, rimandando comunque alle competenze regionali in materia; e che tale è anche la natura delle valutazioni contenute nel presente parere;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VALUTATO

la Commissione VIA ritiene, relativamente al quesito posto dalla DSA-Div.III:

- che l'eventuale accoglimento, da parte della Regione Siciliana, della richiesta del proponente non possa considerarsi in contrasto con quanto specificato nel parere della Commissione V.I.A. n.828 del 28/9/06 per quanto riguarda la richiesta di applicazione dei limiti massici di emissione fissati dalla stessa Commissione VIA, qui di seguito ribaditi:

- 7.040 t/a per SO₂
- 3.520 t/a per gli NO_x

in quanto, anzi, si allinea con le indicazioni del suddetto parere, ad oggi disattese;

- che, per quanto riguarda l'uso di olio STZ su tutti i gruppi, la Commissione VIA rileva che tale misura non può comunque considerarsi alternativa, nel periodo di esercizio provvisorio, all'imposizione dei limiti sopra indicati, come invece sembra di intendere dal parere regionale, che non modifica le autorizzazioni vigenti: infatti, pur concordando che la sua attuazione, ove fattibile, condurrebbe certamente ad emissioni di ossidi di zolfo ampiamente al di sotto dei limiti massici sopra indicati (risultando anche, di principio, in linea con i limiti di concentrazione nei fumi), si deve ribadire ancora la sua ininfluenza sulle emissioni di ossidi di azoto. Pertanto, ove il quadro autorizzativo non venga modificato, non è possibile asserire che il mantenimento della sola prescrizione n.1 sia comunque coerente con il parere n.828 del 28/9/2006;
- che, in definitiva, la piena coerenza con il parere in oggetto potrà essere raggiunta solo ove vengano poste in essere misure atte a garantire il rispetto delle condizioni minime espresse dalla Commissione VIA, fermo restando che le relative modalità, nonché ogni altra ulteriore misura migliorativa, restano di esclusiva competenza regionale.

Infine, tenuto conto di tutto quanto sopra, la Commissione VIA ritiene di dover segnalare alla DSA l'opportunità di sottoporre alla Regione Siciliana, ove questa lo ritenga opportuno nell'ambito delle proprie competenze, l'eventualità di un ulteriore approfondimento in merito all'assetto oggetto di autorizzazione.

allo scopo di evitare le possibili criticità sopra evidenziate, nonché di armonizzare le esigenze e i vincoli descritti in questo parere.

Al riguardo, si ritiene che - in considerazione dei notevoli ritardi intervenuti nel corso delle diverse procedure autorizzative, nonché dell'evoluzione tecnico-normativa degli scenari di riferimento - possa essere opportuno prendere in considerazione un aggiornamento di tali scenari, anche attraverso l'analisi dei dati di produzione, di fabbisogno energetico e di emissione relativi agli anni 2005, 2006 e 2007 (non disponibili alla data del decreto del MATTM), oltre che dei relativi scenari tendenziali fino alla data di messa in esercizio dell'impianto nel nuovo assetto previsto a seguito della realizzazione degli interventi di ambientalizzazione dei gruppi 1-4 (2009).

Una possibile sede per tale eventuale valutazione si ritiene possa essere, ancorché non necessariamente, la procedura per il rilascio dell'AIA, tenendo comunque presente l'urgenza dell'intervento di ambientalizzazione, più volte richiamata dalla Commissione VIA in tutti i precedenti atti e nell'ambito delle procedure in corso.

Si fa presente, infine, che il presente parere non esprime, in quanto non richiesta, alcuna valutazione in merito alle ulteriori prescrizioni (nn.3 e 4) contenute nel parere n.4/P dell'Ufficio Speciale Aree ad Elevato rischio di Crisi Ambientale della Regione, così come più sopra riportate per esteso.

Ing. Bruno AGRICOLA

Avv. Filippo BERNOCCHI

Dott. Roberto BISOGNO

Dott. Andrea BORGIA

Ing. Antonio CASTELGRANDE

Dott.ssa Paola CEOLONI

Dott. Siro COREZZI

Pof. Ing. Franco COTANA


Arch. Vezio Emilio DE LUCIA


Ing. Iginio Di FEDERICO


Prof. Dott. Alfonso Di MUCCIO


Ing. Mauro DI PRETE


Avv. Luca DI RAIMONDO


Dott. Cesare DONNHAUSER..... 

Ing. Lisandro GAMBOGI..... 


Prof.ssa Dott.ssa Paola GIRDINIO..... 

Dott. Marcello IOCCA..... 


Arch. Giorgio MARCHETTI..... 


Ing. Marcello MARINELLI..... 


Dott.ssa Francesca MARRANGHELLO..... 


Ing. Mario MASSARO..... 


Ing. Antonio MAZZON..... 

Ing. Michele MIRELLI..... 

Ing. Alvaro PALAMIDESSI..... 

Arch. Eleni PAPALELUDI MELIS..... 


Dott.ssa Marina PENNA..... 

Dott. Enrico PROIA..... 

Avv. Franco RAVENNI..... 

Dott. Vincenzo RUGGIERO..... 

Ing. Rocco SIMONE..... 

Prof. Fausto Maria SPAZIANI..... 

Dott. Carlo TERSIGNI..... 

Arch. Sauro TURRONI..... 

Ing. Prof. Antonio VENDITTI..... 

5

24/04/2022

